

CONTENZIOSO

L'ammissibilità documentale in appello

di Luigi Ferrajoli

Master di specializzazione

Diritto Tributario Base

Scopri di più

Argomento di particolare interesse riveste, nel **contenzioso tributario**, l'**ammissibilità della produzione in sede di appello di documenti**, anche se di **formazione anteriore** al giudizio di primo grado.

La questione è disciplinata dall'[articolo 58, D.Lgs. 546/1992](#) (rubricato "**Nuove prove in appello**"), che prevede, al primo comma, che "**Il giudice d'appello non può disporre nuove prove, salvo che non le ritenga necessarie ai fini della decisione o che la parte dimostri di non averle potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile**", per poi proseguire, al secondo comma, precisando che "**È fatta salva la facoltà delle parti di produrre nuovi documenti**". Tale norma ha **natura speciale** per il **processo tributario**.

Nel **processo civile** ordinario, al contrario, l'[articolo 345, comma 3, c.p.c.](#), norma generale, prevede l'**impossibilità di produrre nuovi documenti nel giudizio di impugnazione**, stabilendo che "**non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio**".

In altre parole, in ambito tributario la **possibilità di produrre nuovi documenti in appello** prescinde dalla impossibilità dell'interessato di produrli in prima istanza **per causa a lui non imputabile**: requisiti, invece, richiesti espressamente nel procedimento ordinario dall'[articolo 345 c.p.c.](#), ma non, viceversa, dall'[articolo 58, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#), che ha abilitato alla **produzione di qualsivoglia documento in appello, senza restrizione alcuna e con disposizione autonoma** rispetto a quella che – nel comma precedente – ha sottoposto a **restrizione l'istanza di ammissione** di altre fonti di prova.

Sul punto si è pronunciata anche la Corte di cassazione, la quale, investita della questione in varie occasioni, nel ribadire il principio giurisprudenziale ormai divenuto pacifico e consolidato, ha precisato ulteriormente che "**in materia di produzione documentale in grado di appello nel processo tributario, alla luce del principio di specialità espresso dal D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2 - in forza del quale, nel rapporto fra norma processuale civile**

*ordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima - non trova applicazione la preclusione di cui all'art. 345 c.p.c. comma 3 (nel testo introdotto dalla L. 18 giugno 2009, n. 69), essendo la materia regolata dall'art. 58, comma 2 citato D. Lgs., che **consente alle parti di produrre liberamente i documenti anche in sede di gravame, sebbene preesistenti al giudizio svoltosi in primo grado ed anche alla parte rimasta in primo grado contumace**" (Cassazione n. 8927/2018).*

Non solo. Il Giudice di legittimità ha ulteriormente puntualizzato che il principio sancito dal comma 2, dell'[articolo 58, del citato D.Lgs. 546/1992](#), opera anche nell'ipotesi di deposito in sede di gravame, da parte dell'Amministrazione rimasta contumace in primo grado, dell'originario atto impositivo notificato, trattandosi di *"una mera difesa, volta alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte; là dove, il divieto di proporre nuove eccezioni ex art. 57 D.Lgs. 546/92 cit. concerne unicamente le eccezioni in senso stretto"* (Cassazione n. 8313/2018).

Infatti, il **divieto di proporre nuove eccezioni in appello**, posto dal **comma 2 del citato articolo 57 D.Lgs. 546/1992**, riguarda l'**eccezione in senso stretto**, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un **fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale**, ma non limita la **possibilità dell'Amministrazione di difendersi dalle contestazioni già dedotte in giudizio**, perché le difese, le argomentazioni e le prospettazioni dirette a contestare la **fondatezza** di un'eccezione non costituiscono, a loro volta, eccezioni in senso stretto.

Quanto sin qui osservato ha trovato conferma anche nelle recenti decisioni della Corte di Cassazione, in particolare con l'ordinanza **n. 17454/2023**, che ha ritenuto che **l'irritualità della produzione documentale non possa compromettere il diritto di difesa della controparte**, stante la facoltà della medesima di **integrare i motivi di ricorso** (laddove ciò sia reso necessario **in conseguenza della nuova documentazione** prodotta e non conosciuta prima del processo) **anche nel giudizio di appello**, essendo applicabile l'[articolo 24, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#) – in base al quale *"L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito"* – in virtù del rinvio previsto dall'**articolo 61** del medesimo decreto, stante l'**assenza di ragioni di incompatibilità** ed anzi la necessità di estendere tale istituto funzionale all'**esercizio del diritto di azione**.